DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

concernente un sistema trasfrontaliero di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europee

(97/C 305/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

RICONOSCENDO il duplice carattere del libro quale veicolo di valori culturali e merce; sottolineando con forza l'interesse di una valutazione equilibrata degli aspetti culturale e economico del libro;

SOTTOLINEANDO il valore che molti Stati membri attribuiscono a un prezzo fisso dei libri, che risponde all'interesse culturale dei consumatori in quanto preserva e favorisce la diversità dei libri e la loro ampia accessibilità e che è in considerazione di questo interesse culturale generale che le autorità nazionali di questi Stati membri hanno accettato la limitazione della concorrenza che un sistema di prezzi fissi comporta;

RILEVANDO che alcuni stati membri applicano sistemi di fissazione dei prezzi nazionali;

CONSIDERANDO che taluni Stati membri desiderano autorizzare o prevedere con un altro Stato membro all'interno di una zona linguistica omogenea, un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri, valido nell'uno e nell'altro Stato; ritenendo che tale sistema dovrebbe essere possibile, a condizione che la fissazione dei prezzi si limiti a tale zona linguistica e a edizioni pubblicate nella lingua considerata;

CONSTATANDO che la Commisione delle Comunità europee ha finora dovuto considerare incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1 o con l'articolo 30 del trattato alcuni sistemi transfrontalieri di fissazione dei prezzi che le sono stati sottoposti, e ha dichiarato in tali casi non sufficienti le prove addotte per giustificarte un'eccezione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3;

RITENENDO che l'aggiunta nel trattato dell'articolo 128, paragrafo 4 costituisca un nuovo dato di cui si devono precisare gli effetti quanto alla possibilità di applicare le regole di concorrenza comunitarie ai sistemi transfrontalieri di prezzi fissi per i libri;

INVITA la Commissione:

— a studiare il significato dell'articolo 128, paragrafo 4 per l'applicazione degli articoli del trattato che possano riguardare prezzi fissi per i libri e a indicare, se del caso, modi per consentire l'applicazione dei regolamenti/accordi relativi al prezzo fisso dei libri in aree linguistiche omogenee;

— a presentargli le conclusioni di tale studio.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN